

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1367

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANOTELLI, MOLINARI, MACCANTI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MARCHETTI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZORDAN

Modifiche agli articoli 46-*bis* e 46-*ter* della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per l'esercizio abusivo del cabotaggio stradale e del trasporto internazionale di merci

Presentata il 15 novembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'apertura dei confini orientali nel 2004, estesa a molti altri Stati nel 2009, ha significato per l'autotrasporto di merci in conto di terzi una pro-

gressiva perdita delle proprie rotte di traffico, prima in campo internazionale, poi anche in quello nazionale, a causa della concorrenza praticata dai vettori dell'est

Europa, una concorrenza basata essenzialmente su differenziali di costo.

Se da un lato l'incremento degli scambi commerciali con i Paesi dell'Unione europea e con quelli non appartenenti all'Unione ha determinato l'aumento del numero di imprese estere e dei relativi veicoli che esercitano l'attività di trasporto di merci su strada in territorio italiano, dall'altro lato questo processo non è stato accompagnato da un riequilibrio dei costi di esercizio dei vettori a livelli uguali in tutta l'Unione europea. La conseguenza è stata, purtroppo, la cessazione delle attività di molte aziende italiane.

La normativa sul regolare esercizio dell'autotrasporto, anche in regime di cabotaggio, e le sanzioni previste in caso di violazione sono disciplinate dalla legge 6 giugno 1974, n. 298. Il rispetto della normativa vigente è fondamentale per evitare danni non solo al settore trasportistico, ma all'intero sistema Paese, in termini anche di diminuzione dei livelli occupazionali e dell'indotto economico legato al trasporto. È necessario, quindi, che l'Italia intensifichi l'attività di controllo sulle imprese estere affinché siano garantite la legittimità delle operazioni di trasporto internazionale e la correttezza dei rapporti di concorrenza.

La prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti dalla legge n. 298 del 1974 in riferimento ai trasporti internazionali effettuati senza licenza o autorizzazione spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale, un reparto della Polizia di Stato. Accade sempre più frequentemente che le Forze di polizia in carico agli enti locali, impegnate sul territorio extra autostradale nell'accertamento delle violazioni delle norme di circolazione stradale, si trovino a svolgere attività di controllo sulla legitti-

mità dei trasporti di merci su strada, nonché sulle attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio senza per questo trarre alcun provento dalla sanzione contestata.

L'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme di circolazione richiamate nel medesimo codice siano devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da agenti dello Stato, ovvero alle regioni, province e comuni quando gli accertamenti avvengano da parte di agenti dei rispettivi enti locali. I proventi spettanti allo Stato sono destinati ad attività legate alla sicurezza stradale, all'educazione stradale, nonché a studi e ricerche sulla sicurezza dei veicoli. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti a regioni, province e comuni è destinata a finalità connesse alla sicurezza stradale, alla segnaletica stradale e al potenziamento dell'attività di controllo.

La presente proposta di legge è volta a fare sì che le modalità di distribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni relative al cabotaggio e ai trasporti internazionali seguano il medesimo principio adottato dall'articolo 208 del codice della strada.

In questo modo regioni, province e comuni, qualora le violazioni per illeciti in materia di autotrasporto internazionale siano accertate da funzionari, ufficiali e agenti rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni, potrebbero beneficiare dell'attività ispettiva che già regolarmente compiono e potrebbero avere maggiori risorse per poter incrementare il numero di controlli sui veicoli che circolano sul territorio nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-ter*. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente articolo sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato ovvero sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. I proventi stessi sono ripartiti secondo i criteri e le finalità previsti dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

b) all'articolo 46-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis*. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente articolo sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato ovvero sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. I proventi stessi sono ripartiti secondo i criteri e le finalità previsti dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».



18PDL0037250